

**ISTRUZIONI DI VIGILANZA SUI MERCATI REGOLAMENTATI E SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE
ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO, SUI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO, NONCHÉ SULLE
RELATIVE SOCIETÀ DI GESTIONE E SOGGETTI GESTORI**

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

28.08.2012

Il 15 aprile u.s. è stato pubblicato un documento di consultazione relativo alle Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle relative società di gestione e soggetti gestori.

Con riferimento al suddetto documento hanno risposto le società di gestione MTS Spa ed e-MID SIM SpA..

La tabella che segue indica, nella colonna di sinistra, la tematica oggetto di osservazioni, nella colonna centrale riassume le principali "Osservazioni" pervenute, mentre nella colonna di destra riporta le "Considerazioni" formulate dalla Banca d'Italia sulle specifiche osservazioni.

TEMATICA	OSSERVAZIONI	ELEMENTI DI RISPOSTA BANCA D'ITALIA
Estensione operatività dei sistemi in altri Stati membri	e-MID: Mancata previsione delle norme relative per i gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro	La prestazione dei servizi resi dalle piattaforme di negoziazione è prevista dal TUF per i soli mercati regolamentati e per sistemi multilaterali di negoziazione (artt. 67 e 26 del TUF). L'offerta di un sistema multilaterale di scambio di depositi in euro non è un servizio di investimento ammesso al mutuo riconoscimento; pertanto ad esso non si applica la disciplina prevista per mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione.
Obblighi informativi all'avvio dell'attività e in ogni occasione di cambiamento dei dati forniti in precedenza (punto 28)	e-MID: Si chiede l'inserimento nel punto 28 del richiamo alle comunicazioni di cambiamento dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali previste nella Parte V delle Istruzioni	Per motivi di maggiore chiarezza si accoglie l'osservazione: vengono inseriti al punto 28 lett. c) e d) i richiami ai successivi punti 53 e 54.
Risorse finanziarie (punto 29)	e-MID: Si chiede se, qualora l'e-MID dovesse mantenere la gestione del solo sistema multilaterale di scambio dei depositi, venendo meno l'obbligo del mantenimento del capitale minimo previsto per l'attuale forma giuridica (SIM), la società medesima dovrebbe effettuare un'autovalutazione del capitale minimo necessario a garantire l'efficiente e ordinato funzionamento del sistema identificando i requisiti necessari alla determinazione del capitale.	Si precisa che, nel caso in cui il gestore del sistema di scambi di depositi in euro non fosse una banca o una SIM o una società di gestione di mercato regolamentato, esso dovrebbe sicuramente procedere a valutare le risorse finanziarie necessarie a garantire il funzionamento ordinato del sistema gestito tenendo conto dei rischi a cui è esposto. In ogni caso l'autorità di vigilanza può intervenire, ai sensi dell'art. 79 del TUF, nel caso non ritenga le risorse adeguate a garantire l'efficiente e buon funzionamento del sistema.
Accesso ai sistemi multilaterali di scambio (punto 30)	e-MID: Si chiede conferma: - delle attuali modalità di verifica dei requisiti di ammissione da parte della società di gestione, già indicate da lettera BI di istruzioni n. 678831 del	- Le Istruzioni non stabiliscono nuove norme in merito alle verifiche necessarie per l'ammissione di un soggetto al sistema. Pertanto si ritiene che la procedura finora adottata sia coerente con l'attuale disposizione.

	<p>16.7.2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> - della necessità di comunicazione preventiva a BI in merito alle richieste di accesso all'e-MID repo da parte di soggetti diversi da banche e imprese di investimento (SICAV, OICVM, fondi pensione, intermediari ex artt. 106 e 107 TUB, amministrazioni statali, BCN, BCE, enti finanziari sovranazionali); - del mutato riferimento in considerazione del quale emerge la necessità di comunicazione preventiva a BI (da Paese non appartenente al G10 a Paese a regime antiriciclaggio non equivalente). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ai fini di un più stringente monitoraggio delle ammissioni di soggetti extracomunitari non autorizzati o diversi da soggetti vigilati, viene eliminato il riferimento alla normativa anti-riciclaggio e prevista in ogni caso la comunicazione preventiva a BI per le richieste di accesso provenienti dai soggetti extra-comunitari non autorizzati e comunitari non vigilati.
<p>Modifiche alle regole dei sistemi multilaterali di negoziazione e di scambio di depositi (punto 37)</p>	<p>e-MID: La società ritiene un vincolo la possibilità per la Società di non poter far entrare in vigore le modifiche alle regole del sistema non appena approvate dal consiglio di amministrazione; le Istruzioni prevedono infatti l'entrata in vigore delle nuove regole dopo un periodo di almeno 20 giorni dalla data di approvazione da parte del CdA. A tal fine propone che le modifiche delle regole del sistema siano comunicate a BI con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione formale da parte del CdA, dopo la quale esse potrebbero entrare in vigore.</p>	<p>L'osservazione può essere accolta parzialmente: la società dovrà inviare le modifiche delle regole del sistema almeno 20 giorni prima dell'entrata in vigore anche se non ancora approvate dal CdA. Ciò significa che se il CdA dovesse modificare qualcosa rispetto al testo trasmesso preventivamente all'autorità, il nuovo testo dovrà essere inviato nuovamente e potrà entrare in vigore solo dopo 20 giorni dall'invio stesso, al fine di consentire l'esame da parte dell'autorità delle modifiche effettuate dal CdA.</p>
<p>Obblighi in materia di esternalizzazione delle attività strategiche per la gestione tipica aziendale (punto 46)</p>	<p>e-MID: Stante il richiamo effettuato dalle Istruzioni al regolamento CONSOB n.16191/2007, si chiede conferma della vigenza della precedente lettera BI di</p>	<p>Le linee guida in materia di outsourcing per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali sono state fatte confluire nell'art. 13 del regolamento Consob n.16191/2007 richiamato dal DM 216/2009. Pertanto,</p>

	istruzioni (n. 575387 del 19.5.2006 – Linee guida in materia di Outsourcing)	per ragioni di uniformità nonché al fine di ridurre gli oneri per i soggetti gestori di più sistemi, le predette norme sono state richiamate anche per i sistemi multilaterali di depositi in euro.
Variazione degli esponenti aziendali (punto 54)	e-MID: La società segnala la discrasia fra il termine previsto nelle Istruzioni (15 giorni) per la comunicazione a BI della modifica degli esponenti aziendali e quello previsto dalla procedura Or.So. (20 giorni dall'accettazione della nomina o della variazione della carica, della sospensione o della cessazione).	L'osservazione può essere accolta, uniformando il termine previsto dalle Istruzioni a quello previsto per la procedura Or.So.